



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea

COMUNICATO STAMPA n. 36/22

Lussemburgo, 24 febbraio 2022

Sentenza nelle cause riunite C-143/20 A e C-213/20 A. Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. (Contratti di assicurazione «unit-linked»)

La Corte precisa la portata dell'obbligo di informazione precontrattuale in materia di contratti collettivi di assicurazione sulla vita «unit-linked»

I consumatori polacchi A (causa C-143/20) nonché G.W. ed E.S. (causa C-213/20) hanno aderito, in qualità di assicurati, a contratti collettivi di assicurazione sulla vita a capitale variabile collegati a fondi di investimento, detti «unit-linked», conclusi tra un'impresa di assicurazione e un'impresa contraente dell'assicurazione.

Con la loro adesione, che è stata proposta e gestita dall'impresa contraente dell'assicurazione, tali consumatori si sono impegnati a corrispondere i premi assicurativi, a fronte di prestazioni in caso di decesso o di sopravvivenza al termine del periodo di assicurazione. Tali premi sono stati convertiti in quote di un fondo di investimento e, successivamente, investiti in strumenti finanziari da cui dipendeva il valore di tali quote, che costituiscono le «attività di contropartita» dei contratti «unit-linked».

A causa della significativa perdita di valore di dette quote, i citati consumatori hanno proposto ricorsi al fine di ottenere il rimborso di tutte le somme da loro investite, affermando di non essere stati informati con il livello di dettaglio richiesto delle caratteristiche e dei rischi di tali prodotti assicurativi.

In tale contesto, il Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (Tribunale circondariale di Varsavia-Wola, Varsavia, Polonia) ha chiesto alla Corte di giustizia di precisare la portata dell'obbligo di informazione precontrattuale previsto dalla direttiva sull'assicurazione sulla vita in favore del contraente di un contratto di assicurazione sulla vita¹ e gli effetti della mancata comunicazione di tale informazione (completa).

Nella sua sentenza pronunciata in data odierna la Corte rileva, anzitutto, che **il rapporto assicurativo tra impresa di assicurazione e consumatore che ha aderito a un contratto collettivo «unit-linked» rientra nell'ambito della nozione di «contratto d'assicurazione», ai sensi della direttiva 2002/83, sicché il consumatore che ne diviene parte aderendo a detto contratto collettivo rientra nella nozione di «contraente», ai sensi della medesima direttiva. Di conseguenza, tale consumatore deve, prima della sua adesione al contratto collettivo «unit-linked», ricevere le informazioni che detta direttiva richiede di comunicare prima della conclusione del contratto di assicurazione sulla vita, che gli consentano di effettuare una scelta consapevole del prodotto assicurativo più consono alle sue esigenze.**

Inoltre, per quanto riguarda il soggetto che deve adempiere all'obbligo di informazione precontrattuale, la Corte afferma che, da un lato, **spetta all'impresa di assicurazione, prima della conclusione di un contratto collettivo «unit-linked», comunicare all'impresa che conclude tale contratto quantomeno le informazioni elencate nella direttiva 2002/83**². In considerazione della natura di un siffatto contratto, destinato a essere distribuito ai consumatori finali, e della necessità che essi ricevano tali informazioni prima della loro adesione a detto contratto, al fine di

¹ Direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita (GU 2002, L 345, pag. 1).

² Allegato III, punto A.

poter scegliere il prodotto assicurativo più consono alle loro esigenze, l'impresa di assicurazione è tenuta a formulare dette informazioni in modo chiaro, preciso e comprensibile per i citati consumatori, in vista della loro successiva trasmissione a questi ultimi durante il procedimento di adesione al contratto medesimo. D'altro lato, **spetta all'impresa che conclude un contratto collettivo «unit-linked», agendo in qualità di intermediario assicurativo ai sensi della direttiva 2002/92³, trasmettere a ogni consumatore che aderisce a detto contratto, prima di tale adesione, le informazioni ad essa fornite dall'impresa di assicurazione.** Le citate informazioni devono essere **accompagnate da ogni altra precisazione che risulti necessaria alla luce delle richieste e delle esigenze di detto consumatore**, che devono essere determinate in base agli elementi informativi forniti da quest'ultimo. Tali precisazioni devono essere adattate a seconda della complessità di detto contratto e devono essere formulate in un modo chiaro e preciso che sia comprensibile per il consumatore medesimo.

La Corte si pronuncia, poi, sulle indicazioni relative alla natura delle attività di contropartita che devono essere comunicate al consumatore prima della sua adesione a un contratto collettivo «unit-linked». Essa sottolinea, a tal riguardo, che le **caratteristiche degli strumenti finanziari che compongono le attività di contropartita di un contratto «unit-linked» sono di primaria importanza per la scelta consapevole di un siffatto prodotto assicurativo da parte del consumatore.** Ciò a maggior ragione quando, come nel caso di specie, tali attività di contropartita sono prodotti derivati o strumenti finanziari strutturati in cui sono incorporati derivati, i quali presentano un grado di rischio di investimento particolarmente elevato. Pertanto, al fine di preservare l'effetto utile dell'obbligo di informazione derivante dalla direttiva 2002/83, siffatte indicazioni devono comprendere **indicazioni sulle caratteristiche essenziali di tali attività di contropartita.**

La Corte precisa, nondimeno, che tali indicazioni devono non solo consentire al consumatore di effettuare, con cognizione di causa, una scelta consapevole del prodotto assicurativo più consono alle sue esigenze, ma anche essere oggettivamente necessarie per operare tale scelta. Dette indicazioni **devono**, quindi, **comprendere informazioni chiare, precise e comprensibili sulla natura economica e giuridica di dette attività di contropartita**, compresi i principi generali che regolano il loro rendimento, **nonché sui rischi strutturali connessi ad esse**, vale a dire sui rischi che sono inerenti alla loro natura e che possono incidere direttamente sui diritti e sugli obblighi derivanti dal rapporto assicurativo. Le indicazioni sulla natura delle attività di contropartita non devono, tuttavia, necessariamente comprendere informazioni esaustive sulla natura e sull'entità di tutti i rischi connessi all'investimento in tali attività di contropartita, né informazioni identiche a quelle che l'emittente degli strumenti finanziari che le compongono ha comunicato all'impresa di assicurazione.

Inoltre, la Corte chiarisce che, da un lato, nel caso di un contratto collettivo «unit-linked», le **informazioni previste nella direttiva 2002/83 devono essere comunicate al consumatore prima della sottoscrizione della dichiarazione di adesione a tale contratto**, con la quale il consumatore esprime il suo consenso a essere vincolato da detto contratto e diviene, così, parte di un rapporto contrattuale di assicurazione con l'impresa di assicurazione. D'altro lato, in assenza di norme armonizzate, spetta agli Stati membri stabilire le modalità di attuazione dell'obbligo di informazione precontrattuale previsto in tale direttiva, a condizione che sia garantito l'effetto utile di detta direttiva, tenuto conto dell'obiettivo di quest'ultima.

Ciò implica, secondo la Corte, che le informazioni previste nella direttiva 2002/83 **non devono necessariamente essere comunicate a detto consumatore nell'ambito di un distinto procedimento precontrattuale e possono essere menzionate nel contratto collettivo «unit-linked», purché esso sia consegnato al consumatore prima della sua adesione, in tempo utile per consentirgli di effettuare, con cognizione di causa, una scelta consapevole del prodotto assicurativo più consono alle sue esigenze.**

³ Direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa (GU 2003, L 9, pag. 3).

La Corte aggiunge che la direttiva 2002/83 non impone di considerare che il non corretto adempimento dell'obbligo di comunicare le informazioni determini la nullità o l'invalidità di un contratto collettivo «unit-linked» o della dichiarazione di adesione a quest'ultimo e, quindi, conferisca al consumatore che ha aderito a tale contratto il diritto alla restituzione dei premi assicurativi versati, **purché le modalità procedurali previste dal diritto nazionale per l'esercizio del diritto di far valere il citato obbligo di informazione non siano di natura tale da rimettere in discussione l'effettività di detto diritto, dissuadendo il consumatore dall'esercitarlo**. Spetta, pertanto, al giudice nazionale verificare se gli effetti giuridici che le disposizioni nazionali applicabili attribuiscono al non corretto adempimento del citato obbligo di informazione siano disciplinati in modo tale da garantire l'effetto utile di quest'ultimo. Nel fare ciò, tale giudice è tenuto a interpretare dette disposizioni, incluse le norme generali in materia di nullità degli atti giuridici e di vizi del consenso, nella misura più ampia possibile alla luce della lettera e dello scopo della citata direttiva.

Infine, la Corte dichiara che può costituire un'**omissione ingannevole, ai sensi della direttiva 2005/29⁴, l'omessa comunicazione al consumatore che aderisce a un contratto collettivo unit-linked delle informazioni previste nella direttiva 2002/83**. Da un lato, infatti, tali informazioni sono informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno, tenuto conto del contesto, per prendere una decisione consapevole di natura commerciale. D'altro lato, in considerazione dell'importanza fondamentale che esse rivestono nella scelta consapevole del prodotto assicurativo da parte di tale consumatore, l'omessa comunicazione di dette informazioni, il loro occultamento o la loro comunicazione in modo poco chiaro, incomprensibile, ambiguo o intempestivo appaiono idonei a indurre il consumatore ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Cristina Marzagalli ☎ (+352) 4303 8575

⁴ Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU 2005, L 149, pag. 22, e rettifica in GU 2009, L 253, pag. 18).